



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 158**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. MODIFICHE.

Il giorno 11.11.2021 ad ore 18.20 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Baggia Monica**

e consiglieri **Bosetti Stefano**

**Bozzarelli Elisabetta**

**Bridi Vittorio**

**Brugnara Michele**

**Carli Marcello**

**Casonato Giulia**

**Chilà Filomena**

**Dal Ri Alessandro**

**Demattè Daniele**

**Fernandez Andreas**

**Filippin Giuseppe**

**Filosi Luca**

**Fiori Francesca**

**Frachetti Piergiorgio**

**Franzoia Mariachiara**

**Gilmozzi Italo**

**Giuliani Bruna**

**Guastamacchia Fabrizio**

**Lenzi Walter**

**Maschio Andrea**

**Maule Chiara**

**Panetta Salvatore**

**Pedrotti Alberto**

**Merler Andrea**

**Zanetti Silvia**

**Raffaelli Anna**

**Robol Andrea**

**Saltori Alessandro**

**Serra Nicola**

**Stanchina Roberto**

**Tomasi Renato**

**Uez Tiziano**

**Urbani Giuseppe**

**Zanetti Cristian**

**Zappini Federico**

Assenti: consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Maestranzi Dario**

e pertanto complessivamente presenti n. 36, assenti n. 4, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/86 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamato l'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono:

- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni;
- il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cosiddetto canone mercatale), in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

vista la deliberazione consiliare 14.04.2021 n. 42, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, con efficacia dal 1° gennaio 2021, a norma dell'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388;

richiamata la nota prot. n. 204095 di data 04.08.2021, integrata dalla nota prot. n. 266819 di data 11.10.2021, con la quale il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica evidenzia la facoltà, per i Comuni, di prevedere esenzioni ovvero riduzioni legate all'occupazione di suolo pubblico con colonnine di ricarica di veicoli elettrici;

appurato, in particolare, che tale facoltà è prevista dall'art. 57 ("Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici") del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla Legge n. 120/2020, i cui commi 9 e 10 dispongono quanto segue:

"9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, i comuni possono richiedere il pagamento, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione, del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo.";

considerato che tale facoltà viene rappresentata in vista della predisposizione, da parte del citato Servizio Sostenibilità e transizione ecologica di un progetto per la concessione di suolo pubblico per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica a servizio di veicoli ad alimentazione elettrica;

precisato che la scelta in favore dell'esenzione o della riduzione del canone va intesa nel senso di favorire la transizione alla mobilità elettrica, come peraltro auspicato dal Piano Provinciale della mobilità elettrica, considerando, ciononostante, che l'installazione e la gestione dei manufatti sarà a carico di operatori economici, dal cui utilizzo del suolo ne deriverà un vantaggio economico;

verificate, a titolo comparativo, le esperienze e le scelte adottate da altre Amministrazioni comunali e in particolare, in ambito locale, dal Comune di Rovereto che nel

corrente anno ha concesso in uso alcune aree pubbliche di proprietà comunale per la realizzazione e la gestione di n. 6 stazioni di ricarica a titolo non oneroso, nonchè il Comune di La Spezia che ha disciplinato a livello regolamentare l'esenzione per le occupazioni di cui al comma 9 dell'art. 57 del citato Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76;

ritenuto, alla luce di quanto sopra rappresentato, di prevedere anche nel Comune di Trento l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale (occupazione spazi ed aree pubbliche) per le infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata, di cui all'art. 57, comma 9 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla Legge n. 120/2020, valorizzando, con tale scelta, lo sviluppo e la diffusione della rete per la ricarica delle auto elettriche ai fini della riduzione delle emissioni climalteranti e del potenziamento delle azioni per ridurre l'inquinamento dei centri urbani;

dato atto, conseguentemente, che le stazioni di ricarica che non erogano energia di provenienza certificata saranno assoggettate al pagamento del citato canone patrimoniale (occupazione spazi ed aree pubbliche), secondo le tariffe che saranno approvate dalla Giunta comunale;

ritenuto, altresì, di non esercitare la facoltà prevista dal comma 10 dell'art. 57 del Decreto Legge n. 76/2020, sopra citato, considerato che tali penalizzazioni riguardano il mancato rispetto di impegni contrattualmente assunti, la cui disciplina dovrebbe trovare sede in ambito contrattuale;

richiamato l'art. 6 (Categoria delle località - categoria speciale) del citato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi del quale, ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale per la diffusione messaggi pubblicitari, il territorio comunale è suddiviso in due categorie (normale e speciale);

dato atto che le vie collocate in categoria speciale, assoggettate ad una maggiorazione tariffaria rispetto a quelle collocate in categoria normale, sono elencate nell'Allegato A del citato Regolamento comunale;

considerato che tra tali categorie figurano alcune vie che fino all'anno 2020 erano collocate in categoria normale e che tale passaggio è intervenuto alla luce di puntuali valutazioni in ordine alla mutata appetibilità commerciale delle medesime; ciò anche in considerazione del fatto che la precedente classificazione nelle due categorie risultava risalente;

analizzati, nel corso dei mesi successivi all'approvazione del citato Regolamento, gli effetti applicativi delle nuove disposizioni introdotte, anche in ordine a tale nuova classificazione di alcune vie;

rilevato, anche dai confronti intervenuti con l'attuale concessionario del servizio di riscossione, liquidazione e accertamento del canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari e del canone per le pubbliche affissioni, che il passaggio dalla categoria normale a quella speciale ha pesato in modo significativo sulla pubblicità temporanea, in quanto riferita generalmente a superfici espositive piuttosto elevate, la cui diffusione, frequenza ed entità non è peraltro facilmente prevedibile come invece accade per quella permanente;

appurato che tra le vie maggiormente penalizzate figura via Fersina, in quanto la presenza del palazzetto dello sport (BML Group Arena) e degli eventi sportivi in esso realizzati, comporta la frequente diffusione di messaggi pubblicitari di tipo temporaneo, anche di elevate dimensioni;

riconosciuto il difficile momento storico legato alla crisi pandemica, al blocco imposto alle attività sportive, alle chiusure e alla difficile ripresa di tali attività anche in relazione ai limiti imposti alla presenza di pubblico rispetto alla capienza e rilevata, conseguentemente, l'inopportunità di confermare l'incremento tariffario conseguente al passaggio di tale via dalla categoria normale a quella speciale, seppur legittimo e coerente con le valutazioni effettuate;

ritenuto quindi opportuno stralciare via Fersina dall'elenco delle strade in categoria speciale, ricollocandola quindi in categoria normale, rilevando nel contempo che da tale ricollocazione troveranno beneficio anche le attività economiche che pagano per la diffusione di messaggi pubblicitari di tipo permanente;

richiamati gli articoli 21 e 56 del citato Regolamento che disciplinano, tra le altre cose, le sanzioni e le indennità da applicare nei casi di occupazioni e di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente;

dato atto che il citato art. 56 è conseguentemente applicabile, come previsto dall'art. 67 del medesimo Regolamento, anche al canone mercatale;

appurato che le sanzioni e le indennità sono state disciplinate, nel testo regolamentare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h) della Legge n.

160/2019 prevedendo, in particolare, l'applicazione dell'indennità nella misura massima prevista dalla Legge, pari al 50% e il recupero del canone non versato;

ritenuto, alla luce degli approfondimenti compiuti, anche in comparazione con le discipline regolamentari adottate da altre Amministrazioni comunali, di ridurre l'entità dell'indennità applicabile in caso di abusivismo, dal 50% al 30%, in considerazione delle già elevate penalizzazioni previste dalla norma per le occupazioni abusive e di ricondurre, per ragioni di opportunità, in assenza di chiarimenti specifici sul tema, la disposizione regolamentare al dettato normativo e quindi di non richiedere, in aggiunta al pagamento dell'indennità e delle sanzioni, il pagamento del canone dovuto e non versato;

ravvisata l'opportunità, in occasione delle modifiche regolamentari sopra esposte, di procedere alla materiale correzione di alcuni errori di battitura/refusi contenuti nel testo;

esaminata la proposta di modifica, come sopra analiticamente indicata e motivata, quale risulta dagli Allegati n. 1 (che evidenzia la proposta di modifica) e n. 2 (che riporta il nuovo Regolamento in forma integrale di testo coordinato);

visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m. e i. che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni e delle Province relativa alle proprie entrate, anche tributarie;

richiamati l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m. e i. e l'art. 9 bis della Legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36, in ordine all'entrata in vigore dei Regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali;

dato atto che la proposta di modifica al testo regolamentare, sopra illustrata, è stata esaminata dalla Commissione consiliare per il bilancio, le attività economiche e gli affari generali e dalla Commissione permanente dei Capigruppo in data 25.10.2021, in seduta congiunta;

preso atto che, in data 27 ottobre 2021, il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione relativa alla modifica del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (parere n. 22/2021);

considerato, quanto al parere del Collegio dei Revisori, che l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., quando elenca i pareri dei Revisori, dispone testualmente "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali" e che la fattispecie in oggetto non è un tributo bensì dei canoni di natura patrimoniale;

atteso tuttavia che, in ragione di un parere reso dal Ministero dell'Interno nel settembre 2014 in cui fra l'altro si dispone che il rilascio del parere dei Revisori è esteso a fattispecie "comprese le proposte degli atti di determinazione, riduzione, agevolazioni o esenzioni, delle aliquote o tariffe che, secondo la rispettiva previsione normativa, debbano essere adottati con regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446", si è comunque ritenuto opportuno sottoporre le modifiche regolamentari al Collegio dei Revisori che hanno rilasciato il parere;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979

e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

### d e l i b e r a

1. di modificare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come da Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di approvare il testo "coordinato" del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come da Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di dare atto che il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, così come modificato, ha efficacia dal 1° gennaio 2022, a norma dell'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 e n. 2.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Piccoli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. MODIFICHE.

---

---

#### Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 36

**Favorevoli:** n. 27 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, Fernandez, Filosi, Fiori, Franzoia, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Maschio, Maule, Panetta, Pedrotti, Piccoli, Raffaelli, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zappini)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 9 (Bridi, Demattè, Filippin, Frachetti, Giuliani, Guastamacchia, Saltori, Urbani, Zanetti C.)

**Non votanti:** n. 0

Trento, addì 11.11.2021

la Segretaria generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio n. 86 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. MODIFICHE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 29 ottobre 2021

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio. 86 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. MODIFICHE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 03.11.2021